



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 64 del 19/05/2020**

**Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_\_ Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
- a. sentenze esecutive;*
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto del giudice per le liquidazione del compenso al perito per un giudizio in cui è costituita la Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti di liquidazione compenso a perito, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- in data 24.02.2020, l'Avvocatura Regionale, trasmetteva a mezzo PEC, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, la nota spese dell'avv. Luigi Quinto, con riferimento alle sentenze del TAR Lecce n.ri 305/2018, 1753/2018, 258/2019 e 1121/2019, come di seguito meglio specificate (all. n.1); sempre la stessa Avvocatura con nota del 16.3.2020, acquisita al prot. n. 3742 del 18.3.2020, precisava che per due sentenze, la n. 305/2018 e 1753/2018, la legge prevede che nel caso di compensazione delle spese di lite, la parte soccombente è comunque tenuta al rimborso a quella vittoriosa del contributo unificato, ex art. 13, comma 6 bis.1 del d.p.r. n. 115/2002 (all. n.2).

Il Tar Puglia, Sez. di Lecce, con sentenza n. 305/2018, ha deciso il ricorso, R.G. n. 1238/2014, presentato dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, integrato da motivi aggiunti, dai ricorrenti Comuni della Provincia di Lecce (n. 74 Comuni), assistiti dall'avv. Quinto, contro la Regione Puglia, con il quale hanno impugnato le determinazioni del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.ri 276/2013, 225/2014, 18/2015, 427/2015, 462/2015, 574/2015, tutte in materia di applicazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, c.d. "Ecotassa".

Con la sentenza (n. 305/2018) il giudice adito ha annullato gli atti richiamati e compensato le spese. (all. n. 3)

Poiché, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. n. 115/2002, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato *"è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio"*, per il giudizio in questione, avendo il TAR Lecce accolto il ricorso, ma compensato le spese, la Regione Puglia dovrà comunque corrispondere l'importo versato dalla controparte per il contributo unificato, pari ad **€2.600,00** (€650,00 quale costo del Contributo Unificato per ogni costituzione - n. 1 ricorso, più n. 3 atti per motivi aggiunti).

Il Tar Puglia, Sez. di Lecce, R.G. n. 2914/2015, con sentenza n. 1753/2018, ha deciso il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato da diversi Comuni della Provincia di Lecce (n. 62 Comuni), assistiti dall'avv. Quinto, contro la Regione Puglia, con il quale hanno impugnato le determinazioni del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.ri 428/2015, 463/2015, 642/2015, in materia di applicazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, c.d. "Ecotassa".

Con la sentenza (n. 1753/2018) il giudice ha annullato gli atti richiamati e compensato le spese. (all. n. 4)

Poiché, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. n. 115/2002, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato *"è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio"*, per il giudizio in questione, avendo il TAR Lecce accolto il ricorso, ma compensato le spese, la Regione Puglia dovrà comunque corrispondere l'importo versato dalla controparte per il contributo unificato, pari ad **€1.950,00** (€650,00 quale costo del Contributo Unificato per ogni costituzione - n. 1 ricorso, più n. 2 atti per motivi aggiunti).

Il Tar Puglia, Sez. di Lecce, R.G. n. 62/2015, con sentenza n. 258/2019, ha deciso il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato da diversi Comuni della Provincia di Lecce (n. 81

Comuni), assistiti dall'avv. Quinto, contro la Regione Puglia, con il quale hanno impugnato le determinazioni del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.ri 254/2017, 289/2017, 321/2017 e 155/2018, in materia di applicazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, c.d. "Ecotassa".

Con la sentenza (n. 258/2019) il giudice ha annullato gli atti richiamati, e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, che l'avv. Quinto ha determinato in €2.295,60, quali spese generali (15% delle spese di giudizio, più CAP ed IVA), ed €1.390,00 per il versamento di n. 2 Contributi Unificati (n. 1 ricorso, più n. 1 motivi aggiunti), per un totale di **€8.595,60** (Ottomilacinquecentonovantacinque/60). (all. n. 5)

Il Tar Puglia, Sez. di Lecce, R.G. n. 665/2019, con sentenza n. 1121/2019, ha deciso il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato da diversi Comuni della Provincia di Lecce (n. 89 Comuni), assistiti dall'avv. Quinto, contro la Regione Puglia, con il quale hanno impugnato le determinazioni del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.ri 60/2019 e 8/2019, in materia di applicazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, c.d. "Ecotassa".


Con la sentenza (n. 1121/2019) il giudice ha annullato gli atti richiamati, e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, che l'avv. Quinto ha determinato in €1.147,80, quali spese generali (15% delle spese di giudizio, più CAP ed IVA), ed €650 per il Contributo Unificato per il ricorso, per un totale di €4.297,80 (Quattromiladuecentonovantasette/80). (all. n. 6)

L'importo complessivo da corrispondere all'avv. Luigi Quinto per le sentenze sopra richiamate è di **€17.443,40**.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione sul cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.

L'ASSESSORE alla Qualità dell'Ambiente  
Giovanni Francesco STEA



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze n. ri 305/2018, 1753/2018, 258/2019 e 1121/2019, emesse dal TAR Puglia, Sez. di Lecce, pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Avv. Luigi Quinto, per un importo complessivo di €17.443,40, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, mediante imputazione alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali"*.